

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

(Esente da imposta di bollo art. 82 n. 5 D.Lgs. n. 117/2017)

REPUBBLICA ITALIANA

Il diciassette novembre duemilaventidue, in Modena, via Jacopone. da Todi n. 50, alle ore diciotto e trentacinque.

17 novembre 2022 h. 18,35

Innanzitutto a me Dott. Maurizio Zivieri, Notaio in Modena, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Modena, è comparso il signor Malaguti Giovanni Daniele, nato a Modena il 29 aprile 1977, domiciliato ai fini di questo atto presso la sede dell'associazione, cittadino italiano, della cui identità personale sono certo.

Il quale, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della **"San Michele e il Drago - Steiner Waldorf Aps"**, con sede in Modena, via Jacopone Da Todi n. 50, C.F. 02877150363, iscritta al registro regionale delle fondazioni e associazioni della Regione Emilia Romagna, numero ordine registro regionale 1110, iscritta alla sezione locale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Emilia Romagna al n. 978, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria convocata per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- a) modifiche allo statuto dell'Associazione per i necessari adeguamenti di legge al codice del terzo settore;
- c) varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea, per unanime designazione della stessa e ai sensi dell'art. 10 dello statuto, il costituito, il quale chiama me Notaio per la redazione del relativo verbale.

Io Notaio do atto di quanto segue.

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, dopo aver constatato e fatto constatare:

-che l'assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione per questo giorno, luogo ed alle ore 18,30 mediante avviso affisso alla ba-

checa della sede dell'associazione, nonché mediante avvisi raccomandati spediti tramite PEC in data 7 novembre 2022, come risulta dalla documentazione che resterà agli atti dell'associazione;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta, come lo stesso dichiara;

- che, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti, sono presenti, di persona o per delega n. 40 (quaranta) associati sui 132 (centotrentadue) associati aventi diritto al voto, su un totale di 208 (duecentootto), come risulta dalla documentazione che resterà agli atti dell'associazione;

- che gli associati hanno i requisiti per intervenire in assemblea e si sono dichiarati sufficientemente informati sui punti all'ordine del giorno;

- che del Consiglio Direttivo è assente il solo componente Davide Cocchi, presenti gli altri componenti;

dichiara

l'assemblea regolarmente costituita in seconda convocazione e pertanto valida ed idonea a deliberare sull'ordine del giorno sopracitato.

Iniziando la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi che consigliano di modificare lo statuto onde adeguarlo alla riforma del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017), modificando, tra l'altro, la denominazione in "San Michele e il Drago - Steiner Waldorf aps ETS" ed illustra le modifiche proposte al testo dello statuto nell'articolato aggiornato proposto e ben noto a tutti gli associati.

A tal fine propone di mantenere le caratteristiche di Associazione e di dotare la stessa della personalità giuridica.

Egli ricorda che per le Associazioni il limite patrimoniale minimo necessario per ottenere la personalità giuridica ammonta ad Euro 15.000,- (quindicimila) ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo Settore.

Il Presidente dichiara che il patrimonio dell'Associazione, costituito interamente da denaro, non è inferiore ad Euro 15.000,- (quindicimila), come risulta da contabile bancaria relativa al deposito di Euro 15.000,- (quindicimila) sul conto corrente dedicato del Notaio, avvenuto con bonifico eseguito in

data 15/11/2022, tramite la "UniCredit S.p.A.", via Emilia Est n. 135, n. riferimento operazione 22319-1533174, contabile che in copia si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Il Presidente chiede, quindi, all'assemblea di pronunciarsi in merito a tutto quanto sopra esposto e di adottare le decisioni proposte al fine di meglio perseguire gli scopi associativi.

Dichiara aperta la discussione ed invita l'assemblea, una volta esaurita la discussione, a deliberare in merito.

L'Assemblea, dopo breve discussione, peralzata di mano, dopo prova e controprova, all'unanimità,

delibera

- di approvare le modifiche proposte, quali risultanti dal testo aggiornato dello statuto, nella formulazione ben nota a tutti gli associati.

Il Presidente, previa vidimazione, consegna a me Notaio il testo aggiornato dello statuto perchè lo alleggi al presente atto sotto la lettera **"B"**.

Nessuno avendo chiesto la parola o che venisse messa a verbale alcuna dichiarazione, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e cinque.

Io Notaio, attesto di aver verificato la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge, ai sensi dell'art. 22 codice del terzo settore.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

Io Notaio ho letto il presente atto al comparente, che lo approva; scritto parte a macchina con inchiostro indelebile da persona di mia fiducia, e parte a mano da me su un foglio, occupa quattro facciate fin qui.

Ora di sottoscrizione: 19,10

F.TO GIOVANNI DANIELE MALAGUTI

F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)

BPER:
Banca

BPER Banca S.p.A. con sede in Modena, via San Carlo, 8/10 - Codice Fiscale e
iscrizione all'Registro Imprese di Modena, n. 01131990365 - Società
registrata al Tribunale di Modena alla BANCHE Partita IVA n. 01131990365 -
Capitale sociale Euro 2.000.000.000 - Codice ABI 33038 - Iscritta all'Albo
della Banca al n. 3055 - Adesione al Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario
BPER Banca S.p.A. iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 15508 - Telefono
059.2000000 - Telefax 059.2000000 - PEC bper@bper-gruppobanche.it - bper.it -
info@bper.it

Allegato "A" al Rep.61941/22252

SERVIZIO PAGAMENTI/DESTINATARIO

MODENA ,15/11/2022

05387-0037

DOTT.MAURIZIO ZIVIERI NOTAIO
C/O BPER AG. 6 C/SEP EX L.27.12.201
VIA EMILIA OVEST 36
41121 MODENA MO

DA NOSTRA CORRISPONDENTE ABBIAMO
RICEVUTO L'IMPORTO DI: EUR *15.000,00*

DATA CONTABILE 15/11/2022

ACCREDITIAMO CON VALUTA 15/11/2022
IBAN: IT50F0538712912000002598513
IL C/C NR: 37 - 2598513

INTESTATO A DOTT.MAURIZIO ZIVIERI NOTAIO
EUR *15.000,00*

BENEFICIARIO EFFETTIVO:
MAURIZIO ZIVIERI

MOTIVO DEL PAGAMENTO:
deposito dedicato notaio zivieri ar
t 1 c.63 l.147/2013

ORDINANTE:
SAN MICHELE E IL DRAGO ASSOCIAZIONE
DI PROMO
VIA JACOPONE DA TODI 50,41123,MODEN

RIF. CLIENTE:0012022111516070079310579201

BANCA: 2008 UNICREDIT S.P.A.
SPORT.:12933

BIC: UNCRITMM UNICREDIT S.P.A.

DISTINTI SALUTI

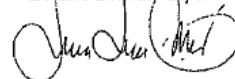
MOD.02.38.D195

RIF. OPERAZIONE: 22319-1533174

RIF. ORDINE: 223194015533174

F.TO GIOVANNI DANIELE MALAGUTI
F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)

BPER Banca S.p.A.



STATUTO ASSOCIAZIONE **"SAN MICHELE E IL DRAGO – STEINER WALDORF ETS"**

Art.1

Costituzione, denominazione, sede e durata

- 1) E' costituita l'Associazione denominata **"San Michele e il Drago - Steiner Waldorf aps ETS"**, in forma abbreviata **"San Michele e il Drago aps ETS"**.
- 2) L'Associazione ha sede in Modena.
- 3) L'Associazione è dotata di personalità giuridica.
- 4) La durata dell'Associazione è illimitata; l'Associazione può essere sciolta a norma del presente statuto.

Art. 2

Scopi, principi e attività

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in ambito culturale ed educativo.
- 2) L'Associazione vuole contribuire allo sviluppo ed alla diffusione del movimento pedagogico iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento dell'educazione e dell'evoluzione dell'organismo sociale basato sulla triarticolazione e a tal fine si occupa della gestione di una "Scuola Steiner-Waldorf" aperta a tutti i bambini, di qualsiasi confessione, estrazione economica e sociale;
- 3) L'Associazione intende promuovere lo sviluppo armonico dell'essere umano in tutte le sue espressioni secondo i principi di libertà e accesso alla cultura, mediante l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, con l'obiettivo di valorizzare i talenti individuali attraverso attività educative ispirate dall'antropologia di Rudolf Steiner.
- 4) L'Associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettere d), i), l), v) e w) del D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, conferenze, seminari, convegni, mostre, corsi pratici, gruppi di studio, in particolare nel campo dell'antroposofia e della pedagogia;
 - organizzazione e gestione di attività artistiche, espressive e ricreative di interesse sociale;
 - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, della tolleranza e della gestione di conflitti applicando i principi di triarticolazione sociale sviluppati da Rudolf Steiner;
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.
- 5) L'Associazione svolge le proprie attività a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

6) L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale e può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

7) Per il perseguimento delle finalità associative e per lo svolgimento delle attività sociali, l'Associazione può collaborare con altri enti, pubblici e privati e aderire a organismi locali, nazionali e internazionali, che hanno finalità analoghe.

Art. 3

Patrimonio

1) Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

2) Il patrimonio dell'Associazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari.

3) Qualora risultasse diminuito di oltre un terzo dell'importo minimo stabilito dalla legge, l'organo amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea degli associati per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo stabilito dalla legge, oppure il proseguimento dell'attività in forma di associazione non riconosciuta o infine la fusione o lo scioglimento dell'ente.

4) Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Art. 4

Risorse

1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità sociali e, comunque, nei limiti fissati dalle norme in vigore.

Art. 5

Esercizio e Bilancio

1) L'esercizio sociale dell'Associazione va dal 1° (primo) settembre al 31 (trentuno) agosto dell'anno successivo.

2) Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 (centottanta) giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, l'Assemblea approva il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo e composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore. Il Consiglio Direttivo nei documenti di bilancio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 2 comma 6.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

3) Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche

nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

4) E' fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, ed anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

5) Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

Art. 6

Associati

1) Il numero degli associati è illimitato.

2) Possono essere associati tutti i soggetti, persone fisiche o enti senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

3) Il numero degli associati che sono enti senza scopo di lucro diversi dalle associazioni di promozione sociale, non può essere superiore al numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4) L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulla domanda di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni. Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato agli interessati che, entro 90 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, possono proporre ricorso alla Assemblea.

5) L'ammissione ed il rigetto sono annotate nel libro degli associati.

6) Gli associati devono versare una quota associativa annuale il cui importo viene stabilito dal Consiglio Direttivo.

7) Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Art. 7

Perdita dello status di associato

1) La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per decesso della persona fisica e per estinzione della persona giuridica.

2) Il recesso ha effetto dal momento in cui l'Organo Amministrativo riceve la relativa comunicazione.

3) L'associato che nei termini previsti non versa la quota associativa annuale, decade automaticamente.

4) L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:

a. comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;

b. gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dalle deliberazioni degli organi sociali.

5) L'associato escluso può proporre, entro 60 gg dalla relativa comunicazione, ricorso all'Assemblea.

6) I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi dell'associato deceduto, o gli aventi causa dell'associato estinto, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.8

Doveri e diritti degli associati

1) Gli associati sono obbligati:

- a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - b. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e degli altri associati;
 - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo
- 2) Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.
 - 3) Gli associati iscritti da almeno tre mesi hanno diritto di votare nell'Assemblea e di accedere alle cariche associative.
 - 4) Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
 - 5) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le procedure che, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza e non discriminazione, sono definite nell'apposito regolamento approvato dalla Assemblea.

Art.9

Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - l'Organo di controllo, ove istituito.

Art. 10

L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria.
- 2) Ogni associato dispone di un solo voto.
- 3) Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega.
- 4) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a. delibera, volta per volta, il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b. elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e il Revisore;
 - c. istituisce l'organo di controllo e ne elegge il componente;
 - d. approva il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e. elabora il programma delle attività sociali;
 - f. approva i regolamenti sul funzionamento dell'assemblea, sull'elezione degli organi sociali e sul diritto degli associati di esaminare i libri sociali;
 - g. decide sui ricorsi proposti dagli aspiranti associati ai sensi dell'art. 6 comma 4;
 - h. decide sui ricorsi proposti dagli associati decaduti o esclusi ai sensi dell'art. 7 comma 5;
 - i. discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 5) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 6) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento, sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo e sulla responsabilità degli organi sociali.
- 7) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio

Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo o da altro membro designato dall'Assemblea.

8) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da consegnare anche a mano, via e mail, via posta certificata, mediante affissione in bacheca nei locali dalla associazione o pubblicazione sul sito internet associativo, almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

9) L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati. L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea Straordinaria, in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione è validamente costituita se presente almeno un quinto degli associati.

10) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

11) Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.

12) Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.

13) La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

14) Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Art.11

Il Consiglio Direttivo

1) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, eletti dalla Assemblea previa determinazione del loro numero.

2) I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati o tra persone fisiche indicate dagli enti associati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 c.c. Se fra i componenti del Consiglio Direttivo sono nominati associati, almeno uno deve avere frequentato un corso per la formazione di insegnanti riconosciuto dalla Federazione delle scuole Waldorf, per almeno tre anni consecutivi e/o minimo ottocento ore.

3) I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

4) Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'organo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca la Assemblea per l'elezione dei sostituti che restano in carica fino alla scadenza dell'organo. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

5) Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, con esclusione di quelli attribuiti dalla legge o dal presente statuto ad altri organi sociali, tra i quali:

- a. eleggere il Presidente ed il Vice Presidente.
- b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- d. predisporre il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla associazione ai sensi dell'art. 2 comma 6;
- e. determinare la quota associativa annuale;
- f. definire le attività secondarie e strumentali che si intendono svolgere;
- g. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- h. deliberare sulla decadenza e l'esclusione degli associati.

6) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro designato dal Presidente.

7) Il Consiglio Direttivo è convocato di norma ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

8) Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

9) Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega.

10) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Consigliere presente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti.

11) Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

12) Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art.12

Il Presidente e il Vice Presidente

- 1) Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e durano in carica tre esercizi.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- 4) In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Art. 13

Organo di controllo e Revisore Legale dei Conti

- 1) Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
- 2) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
- 3) I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.
- 4) Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
- 5) I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
- 6) La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
- 7) Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 c.c.
- 8) La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
- 9) Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 14

Scioglimento

- 1) In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto, acquisito il parere dell'Ufficio competente nel rispetto di quanto previsto dalle norme in vigore, ad altro ente del terzo settore indicato dalla Assemblea.

Art.15**Norma Finale**

1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di enti del terzo settore.

F.TO GIOVANNI DANIELE MALAGUTI

F.TO MAURIZIO ZIVIERI (L.S.)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Registrato a Modena il 18 novembre 2022 al n. 31733 serie 1T.
Certifico io sottoscritto Dr. Maurizio Zivieri, Notaio in Modena, che la presente copia su supporto informatico è conforme all' originale cartaceo firmato a norma di legge e conservato ai miei atti.
Si rilascia, in esenzione da bollo ex art. 82 n. 5 D.Lgs. n. 117/2017, ad uso iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Modena, 18 novembre 2022
F.TO MAURIZIO ZIVIERI NOTAIO
FIRMA DIGITALE